

Prot. 208

Cagliari, 28.01.2016

PEC

**Al Responsabile del Servizio Tecnico**  
**Ing. Mauro Murru**  
**Comune di San Vito**  
**Piazza Municipio n.3**  
**09040 San Vito (CA)**  
[ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it)

**OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante acquisizione in economia - cottimo fiduciario, finalizzato all'affidamento del servizio di: Adeguamento del PUC al PAI e predisposizione variante - Predisposizione degli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del territorio giurisdizionale di San Vito, compreso il Piano Particolareggiato del centro matrice, ai sensi dell'art. 8, comma 2, delle NTA del P.A.I. - Documentazione inerente gli studi di compatibilità in variante al P.A.I. ex art. 37 delle NTA del P.A.I. Scadenza 01/02/2016**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*.

Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013) che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

Nel caso in specie, al paragrafo *"Importo competenze professionali a base di gara"* si legge: *"Gli oneri e le spese relative all'espletamento del servizio tecnico sopradescritto saranno esattamente quantificati in sede di gara, ed in ogni caso l'importo a base d'asta sarà determinato da apposito calcolo eseguito ai sensi del D.M. n. 143/2013"*.

Questo a significare che, a monte della procedura, **non è stato effettuato il calcolo analitico propedeutico alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara che, infatti, non viene esplicitato nell'avviso in oggetto.**

**Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler fornire insieme alla lettera di invito e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara con l'indicazione esatta dell'ID opere e delle singole prestazioni così come previsto dal citato D.M. 143/2013.**

In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, " ...d) *l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare*".

Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

Peraltro, "(...) al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). (...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente." (Determinazione A.N.AC. n. 4 del 25 febbraio 2015).

2. Al paragrafo relativo ai requisiti di partecipazione si legge che "La partecipazione è vincolata alla dimostrazione di aver espletato e portato a compimento, nell'ultimo triennio almeno un incarico analogo per conto di pubbliche Amministrazioni".

Al riguardo, si fa presente che trattandosi di incarico del valore **presumibilmente** stimato inferiore ai 100 mila euro i requisiti richiesti ai sensi del combinato disposto dell'art. 267 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 263 comma 2, sono "I servizi di cui all'articolo 252 ... iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando".

Orbene, la ratio sottesa all'art. 267 c. 3 D.P.R. 207/2010 prevede che i requisiti vengano richiesti "in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere".

Considerando la prestazione richiesta dal presente avviso e il relativo iter di approvazione, che, come è noto, può richiedere tempi lunghi di approvazione, si ritiene che debba essere concesso un arco temporale non inferiore ai 10 anni previsti dalla normativa al fine di

ampliare la platea degli operatori economici atti a partecipare, in virtù del principio di *favor participationis* più volte richiamato dalla normativa di settore.

Alla luce di quanto sin qui esposto si invita Codesta Spett. Le Amministrazione a voler provvedere alla rettifica dell'avviso secondo le summenzionate indicazioni, attenendosi strettamente e scrupolosamente a quanto previsto dalla succitata normativa di settore, al fine di non generare limitazioni alla partecipazione degli operatori economici.

3. Si aggiunga, inoltre, che l'avviso porta la data del 21/01/2016 con scadenza per la presentazione delle domande al 01/02/2016.

Orbene, la tempistica assegnata per la presentazione della domanda non appare conforme a quanto previsto dall'art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010 primo capoverso che recita: *"L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni."*

Nel caso di specie, la tempistica di 15 giorni non viene rispettata con la conseguenza di un'indebita restrizione della libera concorrenza nonché di una violazione del principio del *favor participationis*.

Si chiede pertanto di rettificare assegnando un termine corretto per la ricezione delle offerte, adeguato a quello indicato dalla norma.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente  
Denise Puddu

